

**COMUNE DI RIMINI**  
**U.O. ORGANISMI PARTECIPATI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI C.C. n.103 del 12/09/2017**

Come espressamente indicato nella proposta deliberativa, il *“piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016”* oggetto di approvazione della medesima proposta, predisposto secondo gli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi, contempla il mantenimento di alcune (cinque) partecipazioni societarie che, rispetto al mero dato letterale delle norme (articolo 24 e articolo 20, comma 2 - da esso richiamato - del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità.

Tuttavia, nel *“piano”* e nella proposta deliberativa di relativa approvazione sono chiaramente ed analiticamente indicati, per ciascuna di tali partecipazioni, i profili di contrasto rilevati e sono altresì motivatamente illustrate le ragioni sostanziali sottese alla proposta di mantenimento delle partecipazioni in questione,

- in alcuni casi (quelli relativi alla partecipazione societaria diretta in *“Rimini Holding s.p.a.”* e a quelle indirette nelle società *“Amir Onoranze Funebri s.r.l.”* e *“Riminiterme s.p.a.”*) con riferimento ai fini (che in caso di contrasto con il puntuale e formale rispetto della norma, paiono *“prevalenti”*) della *“efficiente gestione delle partecipazioni societarie pubbliche”* e della *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del *“piano di revisione”* in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione *“discrezionale”* (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni,
- in altri (quelli relativi alle partecipazioni societarie indirette nelle società *“Rimini Congressi s.r.l.”* e *“Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.”*) con riferimento ad una interpretazione *“coordinata”* e *“sostanzialistica”* della norma, invece che *“meramente letterale e formale”*.

Per come motivatamente illustrate nel *“piano”* e nella proposta deliberativa e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, le scelte in questione appaiono, quindi, complessivamente ragionevoli.

U.O. Organismi Partecipati

Il responsabile

dott. Mattia Maracci

(firmato digitalmente)